



ELEZIONI RINNOVO CARICHE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 31 LUGLIO 2023

NOTA ESPLICATIVA

ART. 10 LETTERA C) DELLO STATUTO

C) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 c.c..

Gli enti e le società legalmente costituiti, possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona designata, mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

ART. 2372 DEL C.C.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea salvo che, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e nelle società cooperative, lo statuto disponga diversamente. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci o, se si tratta di società previste nel secondo comma di questo articolo, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società ha capitale superiore a cinque milioni di euro e non superiore a venticinque milioni di euro, e più di duecento soci se la società ha capitale superiore a venticinque milioni di euro.



Le disposizioni del quinto e del sesto comma di questo articolo si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura.

Le disposizioni del quinto e del sesto comma non si applicano alle società con azioni quotate nei mercati regolamentari diverse dalle società cooperative. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2539.

Tanto precisato, al fine di rendere inequivocabili le regole legali e statutarie:

1. per essere ammesso all'assemblea nella qualità di socio persona fisica,
 - I) è necessaria la presenza del titolare,
 - II) il socio persona fisica può farsi rappresentare in assemblea osservando i commi 1°, 3°, 4°, 5° e 6° del art. 2372 c.c.;
2. per essere ammessi all'assemblea nella qualità di socio diverso da persona fisica,
 - I) è necessaria la presenza di un amministratore investito da carica rappresentativa con potere di firma, desumibile dal Registro delle Imprese presso le CCIAA di appartenenza,
 - II) il socio diverso da persona fisica può farsi rappresentare in assemblea osservando i commi 1°, 3°, 4°, 5° e 6° del art. 2372 c.c.;
3. per essere ammessi all'assemblea nella qualità di ente comunale,
 - I) è necessaria la presenza del Sindaco,
 - II) l'ente comunale può farsi rappresentare in assemblea osservando i commi 1°, 3°, 4°, 5° e 6° del art. 2372 c.c.

Per la rappresentanza nell'assemblea del 20 GIUGNO 2023, da valere per ogni tipologia di socio, di cui ai precedenti punti 1,2 e 3, va utilizzato il modello che si allega alla presente nota sotto la lettera "A".

Il presidente
Dott. Vincenzo IAIA
f.to

Allegato "A": Modello di delega